

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

del 4 GIUGNO 2004

ADDI 4 GIUGNO 2004
NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARILLI	Arnaldo	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTACIOYANNI	Enzo	"
ANGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Denaro	"
CIARANIELLO	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Arnaldo	"	SARACENI	Wincenza Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
CARCANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....

ASSENTI: Dionisi - Lannarilli - Robilotta

DELIBERAZIONE N. 459

OGGETTO:

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), Assistenza tecnica dell'ENEA agli uffici del Dipartimento Economico e Occupazionale per la valutazione dei progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.



459 04 GIU. 2004



OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), Assistenza tecnica dell'ENEA agli uffici del Dipartimento Economico e Occupazionale per la valutazione dei progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n.10.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale;

VISTA L.R. 18 febbraio 2002, n.6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale n.1/2002;

VISTO l'art.17, comma 1, della legge regionale n.11 del 22.05.1997 che, per una maggiore utilizzazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali nel campo del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti alternative di energia, conferisce all'Assessorato alle Attività Produttive la possibilità di avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e società a partecipazione pubblica nel cui oggetto sociale è prevista la realizzazione delle attività di cui sopra;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.10 concernente "Norme per l'attuazione del Piano energetico regionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTI gli articoli nn.8 e 10 della legge 10/91 che prevedono la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nell'edilizia e nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 15 Febbraio 1991, contenente direttive alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9/1/1991 n.10;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 1998, n.482 con la quale sono state approvate le procedure per la concessione del contributo in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie;

VISTA la determinazione dirigenziale 6 novembre 2002, n. 938, relativa all'approvazione della graduatoria per la concessione del contributo di cui all'art. 8 della Legge 10 gennaio 1991, n. 10, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;

VISTA la graduatoria delle imprese ammesse a contributo ai sensi dell'art. 8 della legge 10/91;

VISTA la determinazione dirigenziale 6 novembre 2002, n.937 (rettificata con la determinazione 6 febbraio 2003, n. 95), relativa all'approvazione della graduatoria per la concessione del contributo di cui all'art.10 della Legge 10 gennaio 1991, n. 10, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;

VISTA la graduatoria delle imprese ammesse a contributo ai sensi dell'art.10 della legge 10/91 di cui all'Allegato n.2 alla suddetta determinazione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.10, che assegna all'ENEA, per la relativa attuazione, il ruolo di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni regionali e locali;

VISTO l'art.9 del D.M. 15 febbraio 1991 che conferisce alle Regioni la possibilità di avvalersi dell'ENEA, per l'accertamento dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico degli interventi ammessi a contributo attraverso idonei strumenti di verifica.



459 04 GIU. 2004

CONSIDERATO CHE è necessario ed urgente fornire un valido supporto professionale agli uffici del Dipartimento Economico e Occupazionale per la risoluzione dei problemi connessi alla valutazione dei progetti ammessi a contributo realizzati e in corso di realizzazione;

CONSIDERATO CHE l'ENEA ha già prestatato attività di assistenza tecnica a favore dell'Assessorato alle Attività Produttive per l'attuazione della L.10/91 nel quadro di precedenti convenzioni e, per il tramite del Centro Consulenza Energetica Integrata (CCEI) del Lazio, ha già svolto attività di supporto per la promozione di interventi relativi all'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e della tutela ambientale nella realtà produttiva e civile della Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE il Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio, intendendo avvalersi dell'assistenza tecnica dell'ENEA per le istruttorie tecniche ed economiche, comprensive di sopralluoghi e collaudi, degli interventi ammessi ai sensi della legge 10/91, ha richiesto all'ENEA di presentare un'offerta al riguardo;

CONSIDERATO CHE l'ENEA, a riscontro della suddetta richiesta del Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio, ha presentato un'offerta il cui onere a carico della Regione è stimato in EURO 53.190,00 più IVA di EURO 10.638,00, per un totale di EURO 63.828,00;

CONSIDERATO CHE il Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio accetta integralmente l'offerta ENEA sia dal punto di vista programmatico che tecnico-economico;

RITENUTO di dover regolamentare con atto convenzionale le attività di assistenza tecnica dell'ENEA;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO CHE la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lazio - Assessorato alle Attività Produttive Dipartimento Economico Occupazionale e l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) predisposto ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge regionale n.11 del 22.05.1997, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;
- di dare mandato al Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale per la stipulazione della suddetta convenzione;
- di approvare l'offerta presentata dall'ENEA allegato allo schema di convenzione che comporta un costo complessivo a carico della Regione di EURO 63.828,00;
- di porre in essere tutti gli atti consequenziali e necessari per rendere esecutivo il presente provvedimento;
- gli oneri derivanti dall'attuazione della presente convenzione graveranno sul capitolo 22167, istituito ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge regionale n.11 del 22.05.1997, secondo le disponibilità di bilancio.



"convenzione
schema.doc"



"offerta ENEA.pdf"



"allegati alla
convenzione ENEA.xls"

04 GIU. 2004



IL PRESIDENTE: F. lo Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F. lo Tommaso Nardini

ALLEG. alla DELIB. N. 459
DEL 04 GIU. 2004

IL PRESENTE ALLEGATO È
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

SCHEMA CONVENZIONE



tra

la Regione Lazio – Assessorato alle Attività Produttive Dipartimento Economico e Occupazionale con sede in Via Cristoforo Colombo 212 (C.F. 80143490581), in persona del

e
l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (di seguito denominato ENEA) – Direzione UDA, con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungo Tevere Thaon di Revel 76 (codice fiscale 01320740580), in persona di

premesso che

- la legge 9 gennaio 1991, n.10, assegna all'ENEA, per la relativa attuazione, il ruolo di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni regionali e locali;
- l'art.9 del D.M. 15 febbraio 1991 conferisce alle Regioni la possibilità di avvalersi dell'ENEA, per l'accertamento dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico degli interventi ammessi a contributo attraverso idonei strumenti di verifica;
- l'Assessorato alle Attività Produttive può avvalersi, ai sensi dell'art.17, comma 1, della legge regionale n.11 del 22.05.1997, per una maggiore utilizzazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali nel campo del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti alternative di energia, della collaborazione di Enti pubblici e società a partecipazione pubblica nel cui oggetto sociale è prevista la realizzazione delle attività di cui sopra;
- è necessario ed urgente fornire un valido supporto professionale agli uffici del Dipartimento Economico e Occupazionale per la risoluzione dei problemi connessi alla valutazione dei progetti ammessi a contributo realizzati o in corso di realizzazione;
- l'ENEA ha già prestato attività di assistenza tecnica a favore dell'Assessorato alle Attività Produttive per l'attuazione della L.10/91 nel quadro di precedenti convenzioni e, per il tramite del Centro Consulenza Energetica Integrata (CGEI) del Lazio, ha già svolto attività di supporto per la promozione di interventi relativi all'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e della tutela ambientale nella realtà produttiva e civile della Regione Lazio;
- il Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio, intendendo avvalersi dell'assistenza tecnica dell'ENEA per le istruttorie tecniche ed economiche, comprensive di sopralluoghi e collaudi, degli interventi ammessi ai sensi della legge 10/91, ha richiesto all'ENEA di presentare un'offerta al riguardo;
- l'ENEA, a riscontro della suddetta richiesta del Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio, ha presentato un'offerta (Allegato n.1);
- il Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio accetta integralmente l'offerta ENEA sia dal punto di vista programmatico che tecnico-economico;
- che gli oneri derivanti dall'attuazione della presente convenzione graveranno sul capitolo B21506 (ex 22167), istituito ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge regionale n.11 del 22.05.1997, secondo le disponibilità di bilancio.

Quanto sopra premesso, il Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio (di seguito nominato Dipartimento Economico e Occupazionale) e l'ENEA, come in epigrafe costituite e rappresentate, convengono di stipulare la presente convenzione.



ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ART. 2

IL Dipartimento Economico e Occupazionale e l'ENEA all'atto di sottoscrizione della presente convenzione provvederanno a nominare il responsabile della gestione delle attività attraverso comunicazione scritta.

ART. 3

La presente convenzione disciplina le modalità attuative dell'assistenza tecnica dell'ENEA agli uffici del Dipartimento Economico e Occupazionale per la risoluzione dei problemi connessi all'istruttoria tecnico - economica delle rendicontazioni relative ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 10/91 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Gli interventi oggetto della presente convenzione concernono le pratiche presenti nell'allegato n.2) e richiede la seguente azione da parte dell'ENEA: verifica della documentazione tecnica ed economica dell'intervento di risparmio energetico realizzato da parte dei soggetti ammessi a contributo ai sensi della legge 10/91 e relativo collaudo.

Relativamente a quanto sopra, il responsabile della gestione della convenzione del Dipartimento Economico e Occupazionale invierà una comunicazione al responsabile della convenzione per l'ENEA in cui chiederà l'intervento dell'ENEA per l'espletamento delle azioni inerenti le singole pratiche.

Il Dipartimento Economico e Occupazionale metterà a disposizione dell'ENEA, per consentire loro l'adeguato svolgimento delle relative attività, un ufficio con tutti i supporti logistici e strumentali (computer, fax, telefono, ecc.).

ART. 4

Il Dipartimento Economico e Occupazionale si impegna ad esonerare l'ENEA da qualsiasi responsabilità derivante a qualsiasi titolo nei confronti dei terzi per le attività poste in essere dall'ENEA in forza della presente convenzione

Resta, comunque, ferma la responsabilità dell'ENEA nei confronti della Regione per gravi inadempienze nelle attività operative affidate e per l'inosservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

ART. 5

Il costo complessivo delle attività ENEA è quantificato in EURO 53.190,00.

Tale costo comprende tutte le voci riportate nell'Allegato 1 della presente convenzione.

A fronte delle suddette attività il Dipartimento Economico e Occupazionale verserà all'ENEA un compenso massimo di EURO 53.190,00 più IVA per EURO 10.638,00, per un totale di EURO 63.828,00.

La quota unitaria a carico del Dipartimento Economico e Occupazionale per la singola verifica tecnico - economica dell'intervento di risparmio energetico realizzato è di EURO 1.580,00 più IVA di EURO 316,00 e per le attività di sopralluogo e di collaudo di EURO 390,00 più IVA di EURO 78,00.

I pagamenti all'ENEA saranno effettuati dalla Regione, nei limiti dell'importo complessivo indicato nel comma 3 del presente articolo, attraverso singoli versamenti da predisporre dietro presentazione di fatture, relative alle attività svolte dall'ENEA su incarico del responsabile della gestione della convenzione del Dipartimento Economico e Occupazionale.

Le fatture dell'ENEA dovranno essere inviate a:



Regione Lazio – Assessorato alle Attività Produttive - Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Area 03
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA

Il Dipartimento Economico e Occupazionale effettuerà i suddetti pagamenti presso:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Via S.Nicola da Tolentino - 00187 ROMA
c/c 218185 - Codice ABI 1005 - Codice CAB 039100

ART. 6

L'ENEA si impegna a far rispettare dai propri dipendenti la massima riservatezza per qualsiasi dato e/o informazione in qualsiasi modo forniti, così come sui risultati realizzati dall'attività. Il Dipartimento Economico e Occupazionale si impegna a non divulgare o trasferire ad altri le metodologie e/o le informazioni che l'ENEA metterà a disposizione. Qualora l'ENEA e/o la Regione voglia pubblicare o pubblicizzare il lavoro svolto o i risultati ottenuti dovrà chiedere autorizzazione scritta all'altra parte, inviando il testo che si vuole pubblicare o pubblicizzare.

ART. 7

La presente convenzione ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività redatto dai responsabili della gestione. Ove le attività oggetto della presente scrittura non siano state ultimate entro il termine sopra indicato, la scadenza della convenzione potrà essere prorogata di altri 12 mesi con comunicazione scritta da parte della Regione Lazio e accettazione scritta da parte dell'ENEA.

ART. 8

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si conviene che il Foro di Roma avrà competenza esclusiva.

ART. 9

Tutte le spese inerenti al presente atto (bollo, registrazione fiscale etc.) sono a carico dell'ENEA.

Roma

Letto confermato e sottoscritto

Per la Regione Lazio – Assessorato alle
attività Produttive Dipartimento Economico
e Occupazionale

Per l'ENEA – Direzione UDA



Allegati: n.1 - Analisi tecnico-economica e piano di lavoro per un servizio di assistenza alla Regione Lazio;
n.2 - Elenco interventi di risparmio energetico.